

GIORNALE DI PADOVA

POLITICO — QUOTIDIANO

UFFICIALE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA

Un numero separato centes. 5 — Un numero arretrato centes. 10

Patti di Associazione

	ANNATA	SEMESTRE	TRIMESTRE
PADOVA all'Ufficio del Giornale —	L. 16	L. 8,50	L. 4,50
A Domicilio	> 20	> 10,50	> 6,—
PER TUTTA ITALIA franco di posta	> 22	> 11,50	> 6,—

ESTERNO le spese di posta di più.
 INSERZIONI TANTO UFFICIALI CHE PRIVATE a centes. 25 la linea, spazio di linea di 42 lettere di testino.
 ARTICOLI COMUNICATI centesimi 70 la linea.

Si pubblica la sera

TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Associazione annua al Bolettino delle Leggi:

Per gli Associati al Giornale L. 3
 Per non Associati > 6

Le Associazioni si ricevono:

In PADOVA all'Ufficio di Amministrazione, Via dei Servi, N. 10 rosso.
 Pagamenti anticipati si delle Inserzioni che degli Abbonamenti.
 Non si fa conto alcuno degli articoli anonimi e si respingono le lettere non affrancate.
 I manoscritti, anche accettati per la stampa, non si restituiscono.
 L'Ufficio della Direzione ed Amministrazione è in Via dei Servi N. 10

Padova, 12 febbraio.

A Costantinopoli hanno prodotto la migliore impressione le notizie provenienti dalla Grecia, e fu salutata la composizione del nuovo ministero come un pegno sicuro della pace. I dispacci odierni già ci annunziano la convocazione della Camera greca, e noi potremo ben presto valutare quanta forza avesse colà il partito della guerra deducendolo dalle discussioni che saranno naturalmente provocate in seno alla rappresentanza nazionale, quando i nuovi ministri esporranno il corso delle ultime trattative diplomatiche, che occasionarono la nuova composizione ministeriale.

I giornali di Francia nonchè quelli di Germania ricevono dai loro corrispondenti di Madrid la notizia che la fusione fra i due rami della famiglia borbonica acquista sempre maggiori probabilità; e anzi secondo quanto ne riferisce un corrispondente del *Constitutionnel* sarebbe già concluso un accordo fra la regina Isabella e don Carlos: accordo secondo cui l'ex regina di Spagna abdicando in favore del proprio figlio, il principe delle Asturie, questi salirebbe al trono sotto la reggenza di don Carlos, il quale dal canto suo rinunzierebbe ai propri diritti sulla Corona; rimanendo inoltre ristabilita la legge Salica. Questo accomodamento che, avvicinando le due grandi frazioni del partito monarchico, darebbe, secondo il *Constitutionnel*, a tutti gli uomini moderati una nuova forza per strappare la Spagna all'anarchia che sempre più la minaccia, i lettori lo ricordano, ci era già preconizzato da un dispaccio che la *Presse* di Vienna avea ricevuto da Roma, e il cui tenore abbiamo riferito nel n. 33 del nostro giornale. La stessa *Presse* di Vienna in una sua corrispondenza da Madrid occupandosi della possibilità del Direttore propone un dilemma che noi troviamo giustissimo: « O il governo del Direttore, essa dice, sarà peggiore dell'attuale, e la nazione lo rifiuterà; o sarà migliore, ed allora la monarchia diverrà inutile, impossibile. » In conclusione il giornale di Vienna scorge l'unica salvezza per la Spagna nell'accordo sopraannunciato. Oggi si radunano le Cortès, e già da più giorni i deputati accorsero in gran numero a Madrid. Se nella nuova assemblea penetrasse la persuasione che la dinastia borbonica ritemprata da un recente patto di famiglia sia tuttora degna della Corona di Spagna, speriamo che almeno non si trascurerà di assicurare alla Nazione nelle forme determinate e precise di un nuovo Statuto tutte quelle garanzie che impediscano il ritorno sulla Spagna di un governo oscurantista e prevaricatore.

NOSTRA CORRISPONDENZA

Firenze, 11 febbraio.

La Gazz. ufficiale pubblicò il discorso pronunziato dal ministro della Real Casa, marchese Gualterio, nell'annunziare il decreto che assegna sulla cassetta particolare del Re 30,000 lire per gli scavi d'Ercolano. Quel che si è detto tante volte del poco tatto del marchese Gualterio si è verificato questa volta nella frase in cui egli così si esprime: *La nazione dice che il Re ha sacrificato la sua lista civile alla causa d'Italia*. Il fatto è vero, e la storia lo registrerà come onorevolissimo per il sovrano iniziatore dell'unità d'Italia; ma oggi non ista bene al ministro della Real Casa del Re il dirlo pubblicamente nell'atto in cui compie una cerimonia ufficiale, tanto più che il Re è per natura affatto alieno da ogni apparenza di vanto per il moltissimo che ha fatto. A parte questo, il decreto del Re è piaciuto immensamente non solo a Napoli ma a tutta l'Italia.

Torna a galla la questione, che fin dal principio della discussione della legge amministrativa si elevò come pregiudiziale, quella cioè della maggiore autonomia comunale e provinciale. L'onor. deputato Peruzzi proporrà un emendamento perchè la deputazione provinciale sia liberata dalla presidenza del Prefetto. La *Riforma* chiede anch'essa presso a poco lo stesso, il *Diritto* ne è contento; e a questa condizione si crede che passeranno le altre riforme, specialmente le delegazioni governative. Giova però disingannare coloro che credono una grande riforma in senso liberale quella di togliere al Prefetto la presidenza della deputazione provinciale. In questo ufficio il Prefetto non fa altro che richiamare la deputazione provinciale ad una seria considerazione degli inconvenienti che qualche deliberazione può avere in pratica, o della contraddizione in cui essa può trovarsi con le leggi. Egli in ultima analisi risparmia quei reclami e ricorsi contro deliberazioni poco maturate, che se egli mancasse si renderebbero assai più frequenti. Perciò non si può comprendere il decentramento, e l'autonomia provinciale senza il diritto di ricorso al Re contro le deliberazioni in cui i Comuni o i privati fossero interessati. Credo quindi che per avere una libertà di apparenza s'incontreranno molti ostacoli nell'esercizio di essa, e non si sarà fatto nessun guadagno. Del resto è una prova che si può fare e nella quale non c'è nessun grave pericolo. P.

Va circolando una petizione, alla quale ormai aderirono parecchi avvocati della città e provincia sul proposito della unificazione legislativa che tanto preoccupa il ceto legale veneto.

Mentre anche noi la pubblichiamo quale ci venne oggi comunicata, ci consta che un'altra petizione in senso contrario alla seguente, sta per essere redatta colle firme di molti avvocati.

All'onorevole Presidenza della Camera dei Deputati.

La necessità di estendere alle Provincie Venete ed a quella di Mantova le leggi del

Regno, fu in massima riconosciuta fino dall'epoca dell'annessione, e fino da allora venivano applicate a questi paesi particolari disposizioni amministrative e finanziarie, ed anche talune di giudiziarie, come quelle sulla maggiore età, e quelle riguardanti i reati politici e la stampa.

Ma questa opera unificatrice, che ha quasi raggiunta la meta per le leggi amministrative e finanziarie, non fu del pari attuata per le materie giudiziarie, abbenchè le esigenze dei principii politici nazionali e di quelli economici, tanto influenti alla prosperità dello Stato, ne facessero eguale reclamo. — Il progetto di introdurre nelle leggi da promulgarsi nel Veneto qualche più urgente miglioramento, le commozioni politiche, le gravi quistioni della finanza, le crisi ministeriali, e d'altra parte l'aquietamento del paese, che pur sapeva indispensabile il pareggiamento e perciò lo riteneva prossimo, furono altrettante cause, per le quali l'unificazione legislativa giudiziaria subì e subisce ritardo.

E queste provincie sono fatte ogni giorno più conscie degli inconvenienti che derivano dalle leggi austriache, inconvenienti che specialmente per la giustizia penale si riscontrano nella mancanza dei giurati e nelle sanzioni per crimini contro la religione, per la giustizia civile nei vincoli della proprietà e nella limitazione al tasso degli interessi.

Che se poi si riflette al divario della legislazione qui vigente con quella che statuisce nelle altre parti del regno sulla capacità giuridica delle persone, sul matrimonio e sulle successioni, vedesi di continuo minacciato l'ordine stesso della famiglia.

Nè pure possono senza grave difficoltà ricevere razionale applicazione quelle particolari disposizioni delle leggi italiane, qui attivate, perocchè esse suppongono altre leggi, che qui mancano, ed alle quali esse sono intimamente collegate e connesse.

A questo stato di cose è urgente di riparare, e dacchè la risoluzione di tenere le leggi austriache sarebbe contraria al sistema adottato arditamente per le altre provincie del Regno, e dacchè tale risoluzione si manifesta impossibile più che difficile perchè dovrebbero rivedere l'intera legislazione austriaca e metterla in accordo con quella che vale a Firenze, a Napoli, a Torino, a Milano e a Palermo, l'unico partito che si presenta attuabile è quello dell'introduzione delle leggi italiane.

Questo partito, a cui già accenna anche l'opinione pubblica allora che indaga le riforme da attuarsi nei codici nazionali, è quello accolto dall'onorev. ministro guardasigilli De Filippo nel progetto presentato alla Camera nella tornata 18 aprile 1868, progetto in cui veniva anche sciolto il dubbio relativo alla suprema magistratura dello Stato, che può dirsi la pietra angolare dell'edificio giudiziario.

Il progetto dell'onorevole De Filippo non fu che presentato, e dopo la sua presentazione un altro anno quasi è trascorso senza che venisse tolto alcuno degli inconvenienti che si deplorano nel Veneto; le aspirazioni dell'ot-

timo nocquero anche questa volta al più modesto desiderio del bene, e già che si prevede che per tutto l'anno 1869 la condizione di queste Provincie non potrà cangiarsi.

E' per ciò che i sottoscritti, seguendo anche l'esempio di illustri avvocati di Venezia, e confortati dal voto di parecchie notabilità commerciali, muovono istanza al Parlamento onde abbiassi ad introdurre nel Veneto e nella Provincia di Mantova la legislazione nazionale col 1 gennaio 1870.

Sola eccezione vorrebbero fatta pel Codice statutario penale: quello del 1859, che regge gran parte del Regno, già moralmente esaurito dacchè venne compilato il progetto d'un nuovo, se fosse attuato nel Veneto non potrebbe avere che una vita affatto precaria ed effimera, ed importerebbe lo sconvolgimento di tutto intero un sistema, e la necessità di non lievi e poco durevoli mutazioni negli stabilimenti penali, laddove il progetto ormai compiuto potrebbe nello spazio di pochi mesi costituire l'unica legge penale di tutto lo Stato, consona alle norme di reggimento politico, ai desiderii della scienza, alla nostra indole ed alle nostre abitudini.

Che una seria e meditata opera di revisione reclamino gli altri rami della italiana legislazione, i sottoscritti sono ben lungi dal disconoscere; e mentre fanno voto che sia al più presto cominciata, riterrebbero soverchiamente dannoso l'attendere il compimento prima dell'unificazione, è assai più conforme invece agli interessi delle provincie venete e di Mantova lo avere fra breve una legislazione, sia pure imperfetta, ma della quale i principii fondamentali, non ostante qualsiasi riforma, rimarranno pur sempre saldi e inconcussi.

Come poi alcune modificazioni, praticamente più necessarie, potrebbero essere fatte senza alterare l'economia generale delle leggi da attuarsi, così i sottoscritti non lasciano di esprimere sommessamente il desiderio che in occasione della legge unificatrice esse siano prese in considerazione.

Nei riguardi del diritto civile quanto maggiormente preme di veder corretto, non nell'interesse esclusivo del Veneto ma in quello generale dello Stato, e che presenta un carattere di vera urgenza, perchè ogni interruzione vale a produrre irreparabili inconvenienti, si è l'accertamento della qualità di erede nell'interesse dei terzi, affinchè consti chi debba riguardarsi come crede apparente nei sensi dell'art. 933, del Codice civile, e sia con ciò completato il sistema della trascrizione ipotecaria (art. 1933, n. 2 Codice civile).

Nella materia commerciale, a non parlare dei mandati commerciali e dei contratti di assicurazioni e di trasporto, che non disciplinati dal Codice possono formare oggetto di leggi speciali, sarebbe da togliere con semplicissima modificazione od aggiunta agli art. 196 e 223 del Codice di Commercio, il divieto dell'emissione di cambiali sul luogo del pagamento e della girata in bianco, che minaccia gl'interessi del Veneto nei suoi rapporti coll'estero.

Riguardo al rito civile i maggiori appunti

